



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 4715/2004 proposto da
Umberto Turri, Roberta Malinverni e Soc. Turri Arch. Umberto
e Matteo s.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv. Cesare
Ribalzi e Ettore Robolzi, elettivamente domiciliati presso
il loro studio in Milano, Via L. Ariosto 30;

contro

Provincia di Milano, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli Avv. MariaLuisa Ferrari,
Luciano Fiori, Elisabetta Baviera, Angela Bartolomeo e
Alessandra Zimmitri, elettivamente domiciliata in Milano,
Via Vivaio 1;

e nei confronti di

Turri Antonio e figli s.a.s. in persona del legale
rappresentante p.t., n.t.;

per l'annullamento

della autorizzazione dirigenziale della Provincia di Milano n. 543/2004 del 18.6.2004 Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, servizio Ponti, nella parte in cui autorizza la chiusura e la sospensione dell'accesso (passo carraio) esistente al Km 8+960 lato destro della S.P. 44 bis Milano Lentate, all'altezza del n. civico 13 di Corso Como in Comune di Limbiate;

di ogni altro atto comunque preordinato, connesso o conseguente;

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Provinciale intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008, relatore il Ref. Silvana Bini, l'Avv. Ettore Ribolzi, per parte ricorrente e l'Avv. Ferrari per l'Amministrazione resistente;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti espongono:

- di essere proprietari di un'area a destinazione

commerciale in Limbiate, Corso Como 13;

- che detta area usufruisce di un accesso, servito da passo carraio regolarmente autorizzato sulla Strada Provinciale 44 bis Milano Lentate al Km 8+960, accesso comune con l'area limitrofa di proprietà della soc. Turri Antonio;

- che a seguito di lavori realizzati nel corso del luglio 2004 l'accesso veniva chiuso e soppresso;

- di aver appreso, a seguito di accesso agli atti, che in data 9.2.2004 la predetta Soc. Turri Antonio aveva presentato domanda di autorizzazione alla Provincia per la realizzazione di alcuni lavori interessanti aree di pertinenza della S.P., che implicavano la chiusura della proprietà su Corso Como, con il completamento del marciapiede. Nella relazione allegata al progetto si attesta che *"l'ingresso esistente a confine viene rimpicciolito ... ma l'attività commerciale a confine è comunque provvista di altro accesso esistente"*;

- che la Provincia aveva rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione delle opere, stabilendo che *" al Km 8+960 dovrà essere chiuso l'accesso esistente"*;

Avverso detto provvedimento autorizzatorio vengono

articolati i seguenti motivi:

- I) *Violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti:* l'autorizzazione è stata rilasciata in assenza del consenso di un soggetto legittimato;
- II) *In via subordinata: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta nonché violazione dei principi di buon andamento e trasparenza:* l'Amministrazione non ha evidenziato i motivi di ordine pubblico che giustificano la compressione degli interessi dei ricorrenti; risulta altresì omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

I ricorrenti hanno chiesto altresì il risarcimento dei danni.

Si costituiva, con un foglio di costituzione formale, l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 413 del 2007 questo Tribunale accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio, in quanto la Provincia non aveva coinvolto i ricorrenti, serviti dallo stesso passo

carraio.

La sentenza veniva però appellata dalla Provincia, poiché l'avviso dell'udienza del 28.2.2007 era stato inviato all'Avvocatura Regionale e non quella Provinciale.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5924/07 ha annullato la sentenza di primo grado per violazione del principio di contraddittorio, rinviando la causa ex art 35 L. 1034/1971.

Veniva quindi fissata una nuova udienza di merito, in vista della quale entrambe le parti depositavano nuova documentazione e memorie a sostegno delle reciproche tesi.

Alla pubblica udienza del 22 Aprile 2008 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) I ricorrenti gravano l'Autorizzazione Provinciale rilasciata ai proprietari confinanti per la realizzazione di lavori stradali, che comportano la chiusura di un passo carraio, utilizzato in comune dalle due proprietà.

La Provincia, in vista dell'udienza di merito, ha prodotto nuova documentazione, da cui emerge che il passo carraio sarebbe abusivo in quanto mai autorizzato e che da parte dei ricorrenti non è mai stato versato il dovuto canone.

Viene poi certificato che l'accesso insiste su demanio provinciale a distanza irregolare, in violazione agli artt. 22 e segg. del Codice della Strada e dell'art 46 del DPR 495/92.

2) Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 La circostanza che la Provincia non abbia mai rilasciato una autorizzazione a favore dei ricorrenti per l'apertura del passo carraio, porta ad escludere che fosse necessario il consenso degli stessi per la modifica di detto passo carraio, come sostenuto nel primo motivo di ricorso.

In disparte la questione del mancato pagamento del canone, che non ha alcuna rilevanza sul piano della esistenza della titolarità del passo carraio, ma solo sotto il profilo tributario, la legittimazione a richiedere una modifica o una chiusura del passo carraio spetta solo al titolare dell'autorizzazione. Pertanto la mancata acquisizione del consenso dei ricorrenti non incide sulla legittimità del provvedimento che autorizza la chiusura di detta apertura. Da ciò discende l'infondatezza del primo motivo.

2.2 Nel secondo motivo viene rilevata l'illegittimità del provvedimento, per l'omessa indicazione dei motivi di ordine pubblico che giustificano il sacrificio dei ricorrenti,

anche in considerazione della circostanza che l'ulteriore accesso di loro proprietà non è adeguato alle loro esigenze e per la violazione dell'art 7 L. 241/90.

La motivazione della chiusura si rinviene nell'applicazione delle norme che regolamentano gli accessi attraverso i passi carrai, poste a tutela della sicurezza stradale (artt. 22 e segg. del Codice della Strada e dell'art 46 del DPR 495/92). L'autorizzazione non richiedeva pertanto una specifica e puntuale motivazione circa la chiusura di un passo carraio che non rispettava le distanze.

L'utilizzo di fatto del passaggio da parte dei ricorrenti, privi di una autorizzazione, giustifica poi il mancato invio della comunicazione ex art 7 L. 241/90.

Risulta altresì puntuale il richiamo, da parte della difesa della Provincia, all'art 21 *octies*, in quanto l'inderogabilità della norme in materia di distanze non poteva che portare alla chiusura del passo carraio, indipendentemente dalle eventuali osservazioni prodotte dai ricorrenti.

3) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Considerata la situazione di fatto e processuale (essendo un giudizio di rinvio), sussistono giusti motivi per disporre

la compensazione di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 Aprile 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Silvana Bini - Referendario est.

Carmine Russo - Referendario